



SENT. 101/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere rel.
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60526 del Registro di Segreteria,
promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Carabba (c.f.

CRBRCC73B01E435R), - pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it

per la riforma

della sentenza n. 274/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, depositata il 30 novembre 2021.

All'udienza pubblica del 21 aprile 2026, con l'assistenza del dott.

Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa, con il consenso delle parti, la

relazione da parte del cons. Ida Contino, udita l'avv. Giuseppina

Giannico per l'INPS; assente l'avv. Rocco Carabba per l'appellata.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i

documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione

Abruzzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla sig.ra

OMISSIS volto all'accertamento e alla declaratoria dell'inesistenza del

diritto dell'INPS alla ripetizione delle somme indebitamente percepite

a titolo di pensione di reversibilità, per superamento dei limiti di

cumulabilità dei redditi posseduti, ex art. 1, comma 41, l. n. 335/1995

e, conseguentemente, alla condanna dell'Istituto previdenziale alla

restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto sui ratei mensili di

pensione o comunque già pagato.

In particolare, la ricorrente faceva riferimento alle seguenti

comunicazioni di recupero di indebito:

- lettera del 25/01/2017 relativa a euro 3.640,14 percepiti a titolo di

pensione nel 2014, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2013;

- lettera del 17/11/2017 relativa a euro 4.285,18 percepiti a titolo di

pensione nel 2015, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2014;

- lettera del 5/07/2018 relativa a euro 4.304,17 percepiti a titolo di

pensione nel 2016, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2015;

- lettera dell'8/07/2019 relativa a euro 3.647,41 percepiti a titolo di

pensione nel 2017, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2016;

- lettera del 23/12/2020 relativa a euro 2.782,52 percepiti a titolo di

pensione nel 2018, prendendo in esame i redditi percepiti nel 2017;

- lettera del 5/03/2019 relativa a euro 585,42 percepiti a titolo di

pensione nel 2019 (dall'1/01 al 28/02), prendendo in esame i redditi

percepiti nel 2015.

A sostegno della propria pretesa eccepiva la tardività delle richieste

restitutorie in ragione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991;

evidenziava altresì di aver sempre regolarmente assolto all'obbligo di

comunicazione all'INPS dei redditi rilevanti per la prestazione in

godimento, indicandoli compiutamente nella propria dichiarazione

annuale dei redditi. Di qui, l'affermazione della sussistenza della buona

fedeltà, con conseguente esclusione del dolo e quindi della ripetibilità

delle somme tardivamente ricalcolate dall'Istituto pensionistico.

2. Con la gravata sentenza, il giudice di primo grado, dopo aver

richiamato l'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995, tabella F, e le

direttrici esegetiche individuate nella sentenza n. 4/QM/2018 delle

Sezioni riunite della Corte dei conti, ha ritenuto che la fattispecie in

esame rientrasse nelle previsioni di cui all'art. 9, secondo comma, della

legge 7 agosto 1985 n. 428 e art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti di carattere generale. Ciò precisato, ha chiarito che l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine. Alla scadenza del termine annuale, tuttavia, cessa la fase di incondizionata ripetibilità e il recupero degli indebiti maturati oltre tale scadenza è condizionato alla insussistenza dello stato soggettivo della buona fede nel percipiente.

Riguardo alla fattispecie in esame, il giudice territoriale, dopo aver puntualizzato che la contribuente ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi per tutte le annualità interessate dai recuperi, ha concluso ritenendo tardive le comunicazioni del 25 gennaio 2017, del 17 novembre 2017, del 5 luglio 2018, dell'8 luglio 2019 e del 23 dicembre 2020, con conseguente irripetibilità dell'indebito e diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme già trattenute dall'Istituto. Ha, invece, rigettato il ricorso relativamente alla comunicazione di recupero del 5 marzo 2019 (per euro 585,42 percepiti a titolo di pensione dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019).

In tal caso, infatti, secondo il giudice di prime cure, l'attività di controllo dell'INPS era stata tempestivamente avviata in quanto la comunicazione all'interessata della sussistenza dell'indebito e del conseguente recupero è stata effettuata nello stesso anno in cui le

prestazioni pensionistiche sono state erogate.

4. Ha interposto appello avverso la pronuncia di primo grado, con atto depositato in data 23 gennaio 2023, notificato in data 28 dicembre 2022, l'Istituto previdenziale sostenendo formulando come unico motivo di gravame la **“Violazione dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995; dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428; dell’articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 2033 del codice civile”**.

Secondo la prospettazione difensiva, le note di contestazione di indebito emesse dall'INPS dovrebbero ritenersi tempestive in quanto la pensionata non ha comunicato i propri redditi direttamente all'Ente previdenziale, sicché necessita di tempi tecnici per l'acquisizione dei dati reddituali dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso infatti tutte le operazioni di verifica della corretta applicazione della tabella F scontano necessariamente una sfasatura tra il momento delle denunce dei redditi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS, il momento della verifica dei dati e, ultima fase, il momento in cui viene contestato l'indebito ed avviato il recupero.

Nello specifico ha rilevato, a titolo esemplificativo, che i redditi del 2015 vengono dichiarati con la denuncia presentata nel 2016, dunque la prima fase, quella in cui l'Istituto previdenziale conosce il reddito, non può collocarsi prima del 2016. Solo da questo momento può farsi decorrere il termine annuale per la verifica dei dati della contestazione.

Secondo tale scansione temporale, per gli anni dal 2015 al 2018 le contestazioni effettuate dall'INPS si appaleserebbero tutte tempestive, in quanto effettuate l'anno successivo a quello nel quale sono stati denunciati i redditi all'Agenzia delle Entrate.

Anche a voler attestarsi sulla soluzione più restrittiva, solo la contestazione dell'indebito percepito del 2014 risulterebbe, per pochi giorni, tardiva e non quelli percepiti negli anni successivi.

Secondo l'appellante, tale conclusione è perfettamente aderente agli insegnamenti delle Sezioni riunite nella decisione n. 4/QM/2008 e all'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni centrali d'appello; richiama in particolare la III Sez. d'appello, sentenza n. 274/2021, la I Sez. d'appello, sentenza n. 189/2017, la II Sez. d'appello, sentenza n. 932/2017.

Ciò posto, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata in quanto l'indebito è stato recuperato entro il termine stabilito dalle norme di riferimento e comunque non esiste alcun affidamento della percipiente da tutelare in quanto la pensionata non ha ottemperato all'obbligo di comunicazione dei redditi, trovando quindi applicazione l'art.2033 c.c..

5. Si è costituita in giudizio, con memoria depositata in data 26 marzo 2026, la sig.ra OMISSIS aderendo all' iter logico-argomentativo esposto nella sentenza gravata. L'appellata richiama l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, in forza del quale l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e

provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Secondo l'assunto difensivo, dunque, nella fattispecie, l'Istituto avrebbe agito con ritardi ingiustificabili superando i tempi tecnici innanzi indicati. Ha, inoltre, ribadito l'assolvimento dell'onere di comunicazione mediante la presentazione annuale delle dichiarazioni dei redditi e il legittimo affidamento sulla definitività e stabilità del trattamento percepito. Dopo aver richiamato sul punto copiosa giurisprudenza, ha insistito per la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

6. All'udienza pubblica odierna l'avv. Giannico si è riportata integralmente al contenuto del proprio gravame ed ha insistito per il suo accoglimento.

La causa è passata, quindi, in decisione.

DIRITTO

I. La questione posta al vaglio di questo giudice d'appello rientra nel variegato e complesso quadro normativo e giurisprudenziale della ripetibilità degli indebiti pensionistici.

Nello specifico, il giudizio di prime cure è stato introdotto dalla sig.ra OMISSIS per avversare le comunicazioni di recupero dell'indebito indicate nelle premesse in fatto, tutti relativi al superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F allegata alla l. n. 335/1995.

Anche in ragione delle argomentazioni veicolate nell'unico motivo di appello sollevato dall'INPS e delle prospettazioni difensive formulate

nella memoria difensiva della parte appellata OMISSIS, è necessario ricostruire la disciplina di riferimento.

II. In primo luogo, l'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995 ha introdotto limiti diversificati - indicati nella predetta tabella F allegata alla legge di riforma - alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario. Dunque, l'Istituto previdenziale, oltre al preliminare accertamento della sussistenza del diritto del beneficiario a fruire del trattamento di reversibilità e, quindi, alla liquidazione del trattamento in ragione dell'aliquota della pensione già in godimento del dante causa, che costituisce il dato contabile di partenza, deve procedere all'ulteriore calcolo in ragione dei limiti di cumulabilità fissati dalla tabella F.

Pertanto, la necessità di tale accertamento (sussistenza di un limite legale al cumulo del trattamento di reversibilità) non è circoscritta alla fase iniziale della liquidazione, ma sussiste durante tutto il periodo di percezione del trattamento di reversibilità. Di qui l'obbligo per il beneficiario, previsto dall'art. 86, comma 4, e dall'art. 197, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973, di comunicare qualsiasi evento che comporti la variazione della pensione stessa (o la soppressione degli assegni accessori). Ne consegue, come chiarito costantemente dalla giurisprudenza contabile, *in primis* delle Sezioni riunite, che *“il puntuale accertamento dell'an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del*

percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione, tanto più laddove si consideri che, non essendo prevista una predeterminata cadenza temporale per l'assolvimento del predetto obbligo di dichiarazione, l'Amministrazione non posta a conoscenza del sopravvenire di un evento rilevante ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione del trattamento in corso senza che possa essere attribuito a sua negligenza il progressivo accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione.” (Sezioni riunite, sentenza n. 4/2008/QM).

III. Ciò posto in termini generali, deve tuttavia rilevarsi che il legislatore ha incoraggiato un processo di implementazione delle informazioni per via telematica, alimentando una rete informativa che consente una tempestiva e completa disponibilità dei dati dell'anagrafe tributaria a fini previdenziali. In quest'ottica, il legislatore, con riferimento “*ai redditi diversi da pensione*”, che sono quelli che hanno causato la formazione dell'indebito nella fattispecie, all'art. 13, comma 6 ,lettera c) del d.l.31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n.122, ha statuito “*Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito che NON comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione*”.

Dunque, dopo l'entrata in vigore della disposizione testè richiamata, si ritiene assolto l'onere comunicativo, per i redditi diversi da pensione, con la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria.

I redditi da pensione, invece, sono sempre ben conoscibili da parte dell'Istituto previdenziale, come sarà di seguito evidenziato.

IV. Ciò precisato, deve altresì rilevarsi che dal momento in cui l'Ente previdenziale ha conoscenza della variazione reddituale del pensionato si rende necessario un tempo tecnico per avviare la lavorazione della partita pensionistica.

Ebbene, le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella citata sentenza n. 4/QM/2008, hanno ritenuto che agli indebiti pensionistici causati dal superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla tabella F, fossero applicabili gli art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429 concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici con procedure automatizzate, in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (quale va considerato *in parte qua* l'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995).

Secondo tali disposizioni, l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni e tale termine "va considerato come l'arco di tempo, ragionevolmente individuato dal legislatore, entro il quale, da un lato, l'Amministrazione deve procedere al controllo e alla revisione dei dati acquisiti, al fine di applicare la normativa di cui all'art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995, e, dall'altro, il trattamento pensionistico erogato resta temporaneamente

caratterizzato da una connotazione di provvisorietà tale da non poter comportare l'affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza della liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall'elemento soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more della revisione contabile della partita pensionistica" (sent.n. 4/2008/QM cit.).

Dunque, la ripetizione dell'indebito pensionistico accertato dall'Ente previdenziale entro il termine annuale stabilito dal legislatore prescinde dallo stato soggettivo del percipiente; stato che invece diviene condizione di ripetibilità se l'Ente provvede alla revisione della pensione oltre tale termine.

V. Infine, per completare le direttrici esegetiche entro le quali risolvere la controversia in esame, deve procedersi alla corretta interpretazione della scansione temporale annuale prevista dalle predette disposizioni.

Questa Sezione d'appello, sovente chiamata a risolvere tale questione, peraltro in conformità alle altre sezioni centrali (III App sentenze n. 136/2024; n. 21/2025; n. 533/2023; I APP. sentenze n. 86/2026; n. 533/2023), ha ritenuto di poter utilizzare i principi giurisprudenziali elaborati dal giudice della legittimità con riferimento all'art. 13 della l. 412/1992 (*ex multis* : sentenze n.53/2026, n. 176/2025 e n. 82/2023); tale disposizione, infatti, è stata ritenuta utilizzabile dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 166/1996, come criterio di orientamento nella valutazione dei tempi tecnici necessari perché i dati disponibili *"siano effettivamente acquisiti dall'Istituto e immessi nei circuiti delle verifiche contabili"*.

Ebbene, la Cassazione, nella sentenza n. 3802/2019, ha chiarito che l'obbligo per l'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi, quale condizione per la ripetizione, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché *“il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”(Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra)*. Ha altresì puntualizzato che, nelle ipotesi in cui, come quella all'esame, l'Istituto previdenziale venga autonomamente a conoscenza della variazione del reddito, la verifica può aversi solo allorquando sia in possesso dei redditi certi. Tuttavia, il recupero non deve avvenire *“entro un anno dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta all'art. 13 del di un aggettivo “successivo” risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi”* (Cass. sentenza n. 3802/2019 citata).

In altri termini, secondo la Cassazione, la scansione temporale a presidio della *“fisiologica sfasatura”* tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'*an* o il *quantum* della prestazione stessa, deve essere intesa nel senso che *“la verifica deve essere effettuata “annualmente”, ovvero sia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), ed entro l'“anno successivo, si deve procedere al recupero”* (Cass. n. 26601/2020 che richiama Cass. n. 3802 del 2019; ma anche Cass. nn.

31832 e 31949 del 2019, 17266 e 17269 del 2020, n.13918/2021).

VI. Ebbene, proprio in ragione dei canoni ermeneutici offerti dalla giurisprudenza innanzi richiamata, si ritiene che l'azione di recupero nei confronti della sig.ra OMISSIS sia stata intrapresa oltre il termine annuale di cui all'art. 13, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n. 412.

E, infatti:

- nella nota del 25 gennaio 2017, avente a oggetto l'indebito di euro 3.640,14, l'Ente scrive: *"Per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2013 (diversi da quelli da pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod.730/Cud/Unico 2014"*. Per tale indebito, dunque, l'INPS ha avuto conoscibilità del maggiore reddito nel 2014, sicché entro lo stesso anno avrebbe dovuto svolgere la verifica ed entro l'anno successivo (2015) richiedere il rimborso;

- nella nota del 17 novembre 2017, avente a oggetto l'indebito di euro 4.285,18, l'Ente previdenziale scrive: *"Per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2014 (diversi da quelli da pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod.730/Cud/Unico 2015"*. Per tale indebito, l'Ente previdenziale ha avuto conoscibilità del maggiore reddito nel 2015, sicché entro lo stesso anno avrebbe dovuto svolgere la verifica ed entro l'anno successivo (2016) richiedere il rimborso;

- nella nota del 5 luglio 2018, avente a oggetto l'indebito pari ad 4.304,17, l'Ente previdenziale scrive: *" Per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2015 (diversi da quelli da*

pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod.730/Cud/Unico 2016". Per tale indebito, l'Ente ha avuto conoscenza del maggiore reddito nel 2016, sicché entro lo stesso anno avrebbe dovuto svolgere la verifica ed entro l'anno successivo (2017) richiedere il rimborso;

- nella nota dell'8 luglio 2019, avente a oggetto l'indebito di euro 3.647,41, l'Ente scrive : "Per la determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2016 (diversi da quelli da pensione) che lei ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod.730/Cud/Unico 2017". Per tale indebito, l'Ente ha avuto conoscenza del maggiore reddito nel 2017, sicché entro lo stesso anno avrebbe dovuto svolgere la verifica ed entro l'anno successivo (2018) richiedere il rimborso;

- nella nota del 23 dicembre 2020, avente a oggetto l'indebito di euro 2.782,52, l'Istituto previdenziale scrive: " Ai fini della determinazione del debito sono stati presi in esame i redditi relativi al 2017, (diversi da quelli da pensione che ammontano a euro 25.232,00) che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/REDDITI/CU 2018". Per tale indebito, l'INPS ha avuto conoscenza del maggiore reddito nel 2018, sicché entro lo stesso anno avrebbe dovuto svolgere la verifica ed entro l'anno successivo (2019) richiedere il rimborso.

VII. Riguardo ai redditi da pensione, invece si evidenzia che tale tipologia di reddito non ha influito in alcuna maniera sulla formazione dell'indebito per cui è causa; in tutti i provvedimenti di recupero, infatti, è precisato *"quelli da pensione, invece ammontano a euro 0,00".*

In ogni caso, per completezza si aggiunge che tali redditi sono sempre

rilevabili dal Casellario centrale dei pensionati e dunque ben conoscibili

dall'Istituto previdenziale sin dal momento della loro liquidazione.

Come già affermato da questa Sezione di appello *“Proprio alla stregua*

di quanto stabilito dall'Inps con la circolare n. 47 del 16 marzo 2018,

dall'art. 13, comma 6, lettera c), D.L. n. 78 del 2010, e con la circolare

n. 195 del 31 novembre 2015 per i “redditi conosciuti direttamente”

consistenti quindi in trattamenti pensionistici a carico dell'Istituto, che

siano rilevanti ai fini del diritto o della misura di un'altra prestazione già

in godimento del medesimo titolare, il giorno in cui l'Istituto ne ha avuto

conoscenza “coincide con la data del provvedimento di liquidazione”.

Pertanto, il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere

effettuato entro “l'anno successivo alla liquidazione del trattamento

pensionistico rilevante” (sent.n.176/2025 cit.)

In ragione di quanto sin qui rilevato, dunque, non è corretta la

prospettazione difensiva dell'INPS in ordine alla tempestività del

recupero. L'arco di tempo previsto dal legislatore per consentire

all'Ente previdenziale la revisione del trattamento pensionistico della

sig.ra OMISSIS e la eventuale ripetizione dell'indebitito, a prescindere

dallo stato soggettivo della percipiente, era venuto a scadenza per

tutti gli indebiti oggetto del presente giudizio.

VIII Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, la sentenza n.

274/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

è esente da vizi e deve essere integralmente confermata.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., si condanna l'Istituto

previdenziale appellante alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.274/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., comma 1, condanna l'INPS alla refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.

Il giudice estensore il Presidente

dott.ssa Ida Contino dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 08 GIUGNO 2026

p.Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 08 GIUGNO 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08 GIUGNO 2026

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco